

tutela della persona e in secondo luogo dei beni: *Potestas in capite libero ad tuendum eum qui se defendere non potest*. Inoltre la legge civile, solo quando tutti e due i genitori sieno morti o che siano stati ambedue condannati, o sia stata dichiarata la loro assenza, autorizza la convocazione dei consigli di famiglia e di tutela. Ognuno sa che, perchè una assenza sia dichiarata, debbono passare parecchi e parecchi anni in modo che spesso si trovano infelici, ai quali la legge non dà alcuna protezione, o tutela, malgrado che i genitori, allontanandosi per opposte vie, li abbiano abbandonati. Dicasi lo stesso del caso in cui i genitori, senza essere condannati, si trovino però in carcere ad aspettare la sentenza.

Ma lasciamo stare tutto questo, perchè ci porterebbe in un campo lontano dal nostro soggetto, cioè a parlare delle riforme delle disposizioni del Codice civile, intorno agli uffici tutelari, ed ai casi, in cui i consigli di famiglia e di tutela dovrebbero essere convocati.

Però cerchiamo di approfittare, quando ce ne capita il destro, delle leggi, tali quali noi ora le abbiamo, ed impediamo che l'istituto del consiglio di famiglia o di tutela non diventi una pianta sterile per mancanza di chi ne deve aver cura.

Ho letto una relazione del senatore Auriti, come membro della Commissione centrale di statistica giudiziaria, esistente presso il Ministero di grazia e giustizia, pubblicata negli atti della Commissione del 1889.

L'onorevole senatore Auriti ha fatto un lungo studio sopra un tema, che fu a lui dato dalla stessa Commissione sui risultati delle indagini circa il servizio della tutela. Ora il senatore Auriti in questo suo discorso, stampato negli atti del Ministero di grazia e giustizia, con i dati statistici alla mano, ha mostrato che le convocazioni dei consigli di famiglia si rendono ogni giorno più rare.

« Le convocazioni dei consigli di famiglia e di tutela (sono sue parole, e per questo le leggo) seguono nelle statistiche del nostro paese una curva discendente. Furono 24,075 nel 1884, 22,930 nel 1885, 22,800 nel 1886, 22,820 nel 1887, discesero a 19,607 nel 1888. »

Ora, da che deriva questa diminuzione di convocazioni dei consigli di famiglia, che formano sì gran parte della protezione di tanti poveri infelici? Precisamente da questo, che, dovendosi i consigli di famiglia riunire nel luogo di

residenza del pretore, torna a molti disagiato il doversi muovere dai loro Comuni per recarsi nel capoluogo di mandamento. Aggiungasi che si viene meno allo scopo della legge relativa ai consigli di famiglia, perchè il fine della legge è che ci sia un consiglio di tutela e di famiglia permanente e che questo consiglio risieda e funzioni nel luogo dove si trova la sede principale degli affari del minore, la quale d'ordinario non si scompagna dal Comune nel quale egli si trova e dove si trovano i suoi parenti. Convienne agevolare la convocazione di questi consigli nello stesso Comune, ed a questa agevolezza era opportuno il capoverso dell'articolo 11 che io propongo sia ristabilito.

Si tratta non già di fare obbligo ai pretori di delegare ai conciliatori quest'ufficio di presidente del consiglio di famiglia nei Comuni dove egli non risiede, ma semplicemente di concedere ad essi questa facoltà.

Io prego quindi l'onorevole ministro guardasigilli, e l'onorevole relatore della Commissione, di volere accettare questa mia preghiera, di mantenere, cioè, l'articolo del disegno ministeriale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Tajani, relatore. In ciò che ha detto l'onorevole Nocito vi è molta parte di vero. Però vi è anche il rovescio della medaglia, e taluno dei commissari ricordò come la sola composizione di un consiglio di famiglia abbia dato luogo talvolta a liti lunghissime che giunsero talvolta fino alla Cassazione. Dominata da questo pensiero, la Commissione ha creduto di dover eliminare la seconda parte dell'articolo 10, oggi 11. Tuttavia riconosco che molto di fondato vi è in quello che ha detto l'onorevole Nocito. Si tratta di librare questi due opposti ordini di inconvenienti e di decidere quale di essi sia il minore, quale il maggiore. La Commissione se ne rimette all'onorevole guardasigilli; se egli insisterà per la ripristinazione del capoverso, la Commissione non si opporrà.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Ministero ringrazia l'onorevole relatore e la Commissione della deferenza dimostrata. La proposta ministeriale era ispirata da gravissime considerazioni, anche di ordine sociale. Ne ha annunziate al-